

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3446

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183,
recante disposizioni urgenti per il settore creditizio

Presentato il 23 novembre 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio.

Premessa.

Con il recentissimo decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito: « decreto legislativo n. 180 del 2015 ») è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD), introducendo nuovi poteri e strumenti che arricchiscono il quadro normativo italiano in materia di gestione delle

crisi bancarie. In particolare, la Banca d'Italia, individuata quale Autorità di risoluzione nazionale, potrà sottoporre a procedura di risoluzione le banche che versino in una condizione di dissesto o prossima al dissesto, qualora non sussistano alternative di mercato che consentano la soluzione della crisi e la risoluzione risulti necessaria nell'interesse pubblico, permettendo di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti e di assicurare la continuità dei servizi essenziali.

L'intervento normativo operato con il decreto-legge n. 183 del 2015 è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, meglio descritte in

seguito, e prevede esclusivamente alcune norme procedurali volte ad agevolare la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi di risoluzione. La necessità e urgenza di tali disposizioni risiede: (1) nel fatto che, al fine di evitare impatti per la stabilità finanziaria e rischi di contagio, le misure di risoluzione devono essere attuate *ad horas*; (2) nella circostanza che è necessario dissipare talune incertezze normative che potrebbero risultare in una dilatazione dei tempi di attuazione delle misure di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato in data 21 novembre 2015 le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.

Per ognuna di queste la Banca d'Italia ha accertato la ricorrenza dei presupposti della risoluzione: lo stato di dissesto, l'assenza di soluzioni di vigilanza o di mercato, l'interesse pubblico, ossia l'inidoneità della liquidazione coatta amministrativa a garantire l'adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e delle attività della clientela e a evitare impatti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica.

I provvedimenti di avvio della risoluzione sono stati approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015, in data 22 novembre 2015, a seguito delle positive decisioni della Commissione europea sui programmi di risoluzione previsti nei provvedimenti sopra citati, adottate nella medesima data.

I provvedimenti di avvio della risoluzione prevedono per ciascuna delle banche coinvolte la costituzione di un «ente ponte», al quale saranno trasferite le attività e le passività delle banche in risoluzione, e di una società-veicolo per la gestione delle attività, alla quale l'ente ponte trasferirà i crediti in sofferenza. Non saranno trasferiti all'ente ponte i titoli subordinati emessi dalle banche in

risoluzione. Le banche in risoluzione, una volta revocata dalla Banca centrale europea (BCE) la licenza bancaria, saranno avviate alla liquidazione coatta amministrativa.

Per quanto riguarda il finanziamento della cessione all'ente ponte, l'abbattimento integrale delle riserve patrimoniali e l'annullamento delle azioni consentono di coprire una parte delle perdite; l'esclusione dei titoli subordinati dalla cessione all'ente ponte consente una riduzione dello sbilancio, che per il residuo sarà assunto dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015.

Il Fondo di risoluzione nazionale garantirà inoltre il credito dell'ente ponte verso la società veicolo e fornirà all'ente ponte e alla società veicolo il capitale necessario per il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie. In ragione dei tempi tecnici necessari per l'acquisizione delle contribuzioni, il Fondo di risoluzione nazionale ha stipulato un accordo per un finanziamento ponte con un gruppo di banche. L'adempimento degli obblighi di restituzione delle somme è garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa.

Pertanto, non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale. Inoltre, in piena conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 180 del 2015, i provvedimenti di avvio alla risoluzione, non prevedono il ricorso al *bail-in*.

Illustrazione degli articoli.

Articolo 1.

L'articolo 1 è volto unicamente a consentire la tempestiva costituzione degli enti ponte previsti dai provvedimenti di

avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza la pubblicazione del provvedimento avente forza di legge tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese. Il decreto-legge non si sostituisce, ovviamente, al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, a cui provvede la BCE, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. Si consideri che, al fine di evitare rischi per la stabilità finanziaria, è necessario garantire la prosecuzione senza interruzione dei rapporti con depositanti, investitori e clienti delle banche in risoluzione. Questo vuol dire che è necessario che gli enti ponte siano immediatamente operativi in modo tale da completare il trasferimento delle attività e delle passività prima della riapertura delle banche stesse.

Articolo 2.

La disposizione chiarisce le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. La disposizione assicura la disponibilità da parte del Fondo di risoluzione nazionale delle risorse sufficienti per l'adempimento degli obblighi assunti, anche se nelle more di questo abbia avvio il meccanismo di risoluzione unico.

Articolo 3.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015. La disposizione in esame si inserisce nell'ambito del nuovo quadro delineato dal decreto legislativo n. 180 del 2015 garantendo, anche in caso di ingresso nelle nuove azioni di risoluzione, la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate (*deferred tax asset*) in crediti d'imposta a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima.

Il comma 3 interviene sull'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 147, prevedendo l'applicazione delle misure ivi contenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (« periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 »). La proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nell'articolo 16, comma 1 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del decreto-legge n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.

Il comma 4 dispone che i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte non si considerano sopravvenienze attive.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni).*

L'intervento normativo è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, meglio descritte nella relazione illustrativa, e prevede esclusivamente alcune norme procedurali volte ad agevolare la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi di risoluzione.

La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito: « decreto legislativo n. 180 del 2015 ») nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria.

Il finanziamento delle procedure di risoluzione sarà assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie.

Non è prevista alcuna forma di finanziamento o supporto pubblico alle banche in risoluzione o al Fondo di risoluzione nazionale.

ARTICOLO 1.

L'articolo 1 è volto a consentire la tempestiva costituzione degli enti ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza, la pubblicazione del provvedimento avente forza di legge tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese.

ARTICOLO 2.

La disposizione è volta a dissipare talune perplessità legate alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico. La norma, infatti, chiarisce le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

ARTICOLO 3.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015. La disposizione in esame, si inserisce nell'ambito del nuovo quadro delineato dal decreto legislativo n. 180 del 2015 garantendo, anche in caso di ingresso nelle nuove procedure di risoluzione, la possibilità di adottare le misure vigenti in materia di trasformazione delle imposte anticipate (*deferred tax assets*) in crediti d'imposta, a partire dalla data di avvio della risoluzione medesima. Trattandosi di un intervento di adeguamento della legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti.

Il comma 3 interviene sull'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2015, prevedendo l'applicazione delle misure ivi contenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (« periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 »). La proposta trova motivazione nel garantire l'applicazione delle misure contenute nell'articolo 16, comma 1 (deducibilità delle rettifiche su crediti in un unico periodo d'imposta) del decreto-legge n. 83 del 2015 anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare. In termini finanziari, la disposizione non comporta effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in quanto la stima, in via prudenziale e in mancanza di elementi puntuali, è stata basata fin dal primo anno di applicazione sui dati dichiarativi e di bilancio dell'intero universo dei soggetti interessati dalla misura operanti nel settore finanziario. Pertanto, alla modifica in esame non si ascrivono effetti.

Il comma 4 dispone che i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte non si considerano sopravvenienze attive. La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di versamenti relativi ad azioni recentemente previste dalla legge e non ancora poste in essere.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, meglio descritte nella Relazione illustrativa, e prevede esclusivamente alcune norme procedurali volte a agevolare la tempestiva ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione. La necessità e urgenza di tali disposizioni risiede (i) nel fatto che, al fine di evitare impatti per la stabilità finanziaria e rischi di contagio, le misure di risoluzione devono essere attuate ad horas; (ii) nella circostanza che è necessario dissipare talune incertezze normative che potrebbero risultare in una dilatazione dei tempi di attuazione delle misure di risoluzione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si premette che con il recentissimo decreto legislativo 16 novembre 2014 (di seguito il "d.lgs. 180/2015") è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd BRRD), introducendo nuovi poteri e strumenti che arricchiscono il quadro normativo italiano in materia di gestione delle crisi bancarie. In particolare, la Banca d'Italia, individuata quale Autorità di risoluzione nazionale, potrà sottoporre a procedura di risoluzione le banche che versino in una condizione di dissesto o prossima al dissesto, qualora non sussistano alternative di mercato che consentano la soluzione della crisi e la risoluzione risulti necessaria nell'interesse pubblico, permettendo di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti e di assicurare la continuità dei servizi essenziali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme proposte non modificano in alcun modo il d.lgs 180/2015 appena emanato.

L'articolo 1 contiene un'esenzione solo per il caso specifico rispetto alle norme codicistiche in materia di adempimenti legati alla costituzione di una società per azioni (art 2328 e ss, cc).

L'articolo 3 interviene a fini di coordinamento sul comma 55, dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e sull'articolo 16, comma 2, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non incide sulle competenze delle Regioni e degli Enti locali perché rientra nella competenza statale esclusiva.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento legislativo è compatibile con la direttiva 2014/59/UE e con il Regolamento (UE) n. 806/2014 che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento è coerente con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non pertinente con riferimento al provvedimento in esame.

PARTE III) *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'intervento regolatore si modifica solamente il comma 2 dell'articolo 16, d.l. 83/2015.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto abrogativo implicito rispetto alla normativa vigente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'Italia.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Si premette che con il recentissimo decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180 (di seguito il "d.lgs. n. 180/2015") è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd BRRD), introducendo nuovi poteri e strumenti che arricchiscono il quadro normativo italiano in materia di gestione delle crisi bancarie. In particolare, la Banca d'Italia, individuata quale Autorità di risoluzione nazionale, potrà sottoporre a procedura di risoluzione le banche che versino in una condizione di dissesto o prossima al dissesto, qualora non sussistano alternative di mercato che consentano la soluzione della crisi e la risoluzione risulti necessaria nell'interesse pubblico, permettendo di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti e di assicurare la continuità dei servizi essenziali.

L'intervento normativo in esame è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di talune banche in amministrazione straordinaria, meglio descritte nella Relazione illustrativa, e prevede esclusivamente alcune norme procedimentali volte a agevolare la tempestiva ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione. La necessità e urgenza di tali disposizioni risiede (i) nel fatto che, al fine di evitare impatti per la stabilità finanziaria e rischi di contagio, le misure di risoluzione devono essere attuate ad horas; (ii) nella circostanza che è necessario dissipare talune incertezze normative che potrebbero risultare in una dilatazione dei tempi di attuazione delle misure di risoluzione.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

In primo luogo, i programmi di risoluzione delle banche in questione prevedono la costituzione di enti ponte ai quali verranno trasferite talune attività e passività delle banche in risoluzione. L'articolo 1 del provvedimento è volto unicamente a consentire la tempestiva costituzione degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione delle banche in questione. In sostanza la pubblicazione del provvedimento di legge tiene luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese. Il decreto legge non si sostituisce, ovviamente, al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, a cui provvede la BCE, ai sensi del Regolamento (UE) 1024/2013. Si consideri che al fine di evitare rischi per la stabilità finanziaria, è necessario garantire la prosecuzione senza interruzione dei rapporti con depositanti, investitori e clienti delle banche in risoluzione. Questo vuol dire che è necessario che gli enti-ponte siano immediatamente operativi in modo tale da completare il trasferimento delle attività e passività prima della riapertura delle banche stesse.

L'articolo 2 chiarisce le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. La disposizione assicura la disponibilità da parte del Fondo di risoluzione nazionale delle risorse sufficienti per l'adempimento degli obblighi assunti, anche se nelle more di questo abbia avvio il Meccanismo di risoluzione unico.

L'articolo 3 coordina la disciplina della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta, di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del DL 225/2010, e all'art. 16, comma 2, del DL n. 83/2015, con il nuovo quadro normativo introdotto dal d.lgs 180/2015. In questo caso l'intervento normativo è essenziale al fine della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale delle banche in risoluzione.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà considerato nel più ampio ambito della valutazione delle procedure di risoluzione che verrà condotta dal MEF con la Commissione europea.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono la Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione nazionale, il Fondo di risoluzione nazionale, e i soggetti obbligati a contribuire al Fondo di risoluzione nazionale.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legge è stato elaborato in stretto raccordo con Banca d'Italia.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In mancanza dell'intervento normativo in esame sarebbe pregiudicata la tempestiva implementazione dei programmi di risoluzione con impatti negativi sulla stabilità finanziaria.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Dato l'ambito circoscritto delle disposizioni in esame, opzioni alternative sono state esaminate solo rispetto all'articolo 2.

Come noto, il Titolo V del D.lgs 180/2015 disciplina l'istituzione presso la Banca d'Italia di uno o più fondi di risoluzione nazionali.

La Banca d'Italia ha già predisposto le relative disposizioni attuative prevedendo l'istituzione di un solo fondo di risoluzione (di seguito il "Fondo di risoluzione nazionale").

Il Fondo di risoluzione nazionale costituisce un patrimonio autonomo distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello dei soggetti obbligati alla contribuzione. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 79, d.lgs. 180/2015. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia, né quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse.

Il Fondo di risoluzione nazionale è gestito dalla Banca d'Italia che ne dispone l'utilizzo.

Ai sensi dell'articolo 79, d.lgs. 180/2015, il Fondo di risoluzione nazionale è utilizzato per finanziare le procedure di risoluzione, attraverso operazioni quali, ad esempio, la concessione di garanzie sulle attività o passività dell'intermediario sottoposto a risoluzione, l'esecuzione di conferimenti nel capitale sociale di una bridge bank o di una bad bank, l'erogazione di indennizzi ad azionisti o creditori per assicurare il rispetto del principio del no creditor worse off.

Il Fondo di risoluzione nazionale è finanziato dai contributi, ordinari e straordinari, del sistema bancario. Obbligate alla contribuzione sono le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie.

I contributi ordinari sono versati ai fini del raggiungimento in 10 anni del livello obiettivo del Fondo di risoluzione nazionale, pari all'1% dell'ammontare dei depositi protetti detenuti dai soggetti sopra indicati. La misura dei contributi annuali è determinata per ciascuna banca, dalla Banca d'Italia, sulla base dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti), secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 2014/59/UE e nel Regolamento delegato 2015/63 della Commissione europea che, ai sensi dell'articolo 103, par.7, BRRD, reca la disciplina di attuazione in materia di determinazione dei contributi ex ante ai fondi di risoluzione nazionale. Il regolamento 2015/63 è direttamente applicabile ed esso assegna direttamente all'autorità di risoluzione i necessari poteri.

Qualora le risorse del Fondo di risoluzione nazionale derivanti dal versamento dei contributi ordinari non siano sufficienti ai fini delle misure ricomprese nel programma di risoluzione incluso nel provvedimento di avvio della risoluzione, la Banca d'Italia può richiedere ulteriori contribuzioni. L'ammontare dei contributi straordinari che possono essere raccolti nell'anno non può essere superiore al triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari. Tale limite non rappresenta comunque un tetto all'intervento del Fondo di risoluzione.

A partire dall'avvio del Meccanismo di risoluzione unico le banche ora obbligate a contribuire al Fondo di risoluzione nazionale saranno invece obbligate a contribuire al Fondo di risoluzione unico.

Con riferimento al passaggio il Fondo di risoluzione nazionale non cesserà di esistere e non c'è successione del Fondo di risoluzione unico nei diritti e obblighi di questo, che continuerà a rispondere degli obblighi già assunti.

Né il d.lgs 180/2015, né la direttiva 2014/59/UE né il Regolamento (UE) 806/2014 prevedono però una disciplina transitoria volta ad obbligare le banche a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari a garantire l'adempimento degli impegni in essere all'avvio del Meccanismo di risoluzione unico.

Si è ritenuta quindi necessaria una norma che assicuri che i soggetti obbligati a contribuire al Fondo di risoluzione nazionale, fermi restando tutti gli obblighi verso il Fondo di risoluzione unico, saranno obbligati a versare contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale per garantire l'adempimento degli impegni in essere all'avvio del Meccanismo di risoluzione unico.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle piccole e medie imprese

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

E' evidente che potrebbe essere possibile che nel 2016 le banche italiane siano chiamate sia a contribuire al Fondo di risoluzione unico quanto a versare contributi addizionali a copertura delle obbligazioni e dei costi che il Fondo di risoluzione nazionale assume in relazione alle procedure di risoluzione delle banche in questione.

D'altro canto l'incertezza sulle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale avrebbe pregiudicato la fattibilità delle misure di risoluzione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non pertinente al contenuto del provvedimento normativo in esame.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non pertinente al contenuto del provvedimento normativo in esame.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, eccetera).

Non pertinente al contenuto del provvedimento normativo in esame.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Complessivamente lo schema normativo in oggetto, dettando norme volte a agevolare la tempestiva ed efficace implementazione dei programmi di risoluzione, si pone l'obiettivo di garantire la solidità del sistema bancario, che avrà un impatto significativo sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Con proprio provvedimento attuativo, la Banca d'Italia approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte e la nomina degli organi di amministrazione e controllo (artt. 34, comma 2, lettera c) e 42, comma 3, D.lgs 180/2015)

Sempre la Banca d'Italia dovrà verificare le residue necessità del Fondo di risoluzione nazionale, all'indomani dell'avvio del Meccanismo di risoluzione unico e determinare la misura della contribuzione addizionale.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

Il provvedimento sarà oggetto delle forme di pubblicità istituzionale ordinariamente previste.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà considerato nel più ampio ambito della valutazione delle procedure di risoluzione che verrà condotta dal MEF con la Commissione europea.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non pertinente al contenuto del provvedimento normativo in esame.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VTR.

Il profilo prioritario da monitorare, al di fuori del monitoraggio e valutazione delle procedure di risoluzione, pertiene all'attuazione dell'articolo 2; e, in particolare al calcolo della misura dei contributi individuali e del limite all'ammontare complessivo ivi indicato.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015.

Disposizioni urgenti per il settore creditizio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 553/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 554/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 555/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 556/2015 del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia (i « Provvedimenti di avvio della risoluzione »);

Visto il provvedimento n. 1226609/15 del 18 novembre 2015 della Banca d'Italia con il quale è stato istituito presso il medesimo Istituto un fondo di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito il « Fondo di risoluzione nazionale »);

Considerato che i provvedimenti di avvio della risoluzione sopra menzionati prevedono il ricorso al Fondo nazionale di risoluzione;

Viste la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. (SA 39543-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa (SA 41134-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. (SA 41925-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. (SA 43547-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

Considerato che i Provvedimenti di avvio della risoluzione prevedono la costituzione di enti ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva costituzione degli enti ponte, al fine della migliore tutela dei depositanti e degli investitori e al fine di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento delle banche in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Costituzione di enti ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180).

1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del presente decreto-legge, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca

delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito « le società ») tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. Alle società di cui al comma 1 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

4. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del presente decreto, tali atti s'intendono convalidati.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, gli adempimenti societari saranno perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

ARTICOLO 2.

(Risorse da versare al Fondo nazionale di risoluzione dopo l'entrata in funzione del Meccanismo di risoluzione unico).

1. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli

articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni fiscali).

1. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, lettera *f*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

2. Il comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole « in corso al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ».

4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

